

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 2170 del 06/05/2021 di Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal sistema acquedottistico comunale in Comune di Venaus assentita al Comune di Venaus.

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2170 del 06/05/2021; Codice Univoco: TO-A-10720

"Il Dirigente

(... *omissis* ...)

DETERMINA

- 1) di assentire al Comune di Venaus con sede legale in Venaus, Via Roma n. 4 - C.F./P.IVA n. 01865850018, la concessione di derivazione d'acqua dalla condotta acquedottistica comunale in gestione a SMAT S.p.A. in Comune di Venaus in misura di una portata massima pari a 14 l/s, una portata media pari a 9,5 l/s per produrre sul salto di 136 m la potenza nominale media di 22 kW, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di autorizzazione provvisoria alla continuazione del prelievo in capo a SMAT S.p.A. dalla quale deriva (derivazione principale - *n.pr.* TO023276), così come gli stessi potranno eventualmente essere aggiornati in sede di rilascio del provvedimento di concessione preferenziale ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R 2001;
- 4) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) che è fatta salva l'eventuale necessità di presentazione, presso il Comune interessato, della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6, c. 2 del D.lgs n. 28/2011 e s.m.i. per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento; in ogni caso sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato o adempimento che si renda necessario a norma di Legge in ordine alla piena attuazione dell'iniziativa in parola, alla realizzazione delle opere e all'esercizio dell'impianto in progetto, non ricompresi nel presente provvedimento;
- 7) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse un decadimento dello stato ambientale dei corpi idrici interessati dall'iniziativa, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- 8) che il concessionario, sulla base di quanto riportato nel disciplinare di concessione, è tenuto al rispetto, per tutta la durata della concessione e pena la decadenza della stessa, della Convenzione di Couso richiamata in premessa e sottoscritta con SMAT S.p.A. e ATO 3 Torinese;
- 9) di richiamare altresì le prescrizioni, condizioni e indicazioni riportate nel parere SMAT S.p.A. espresso con nota prot. n. 81028 del 28/11/2019 le quali dovranno essere scrupolosamente rispettate da parte del concessionario ai fini della corretta attuazione e gestione dell'iniziativa in parola;
- 10) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
- 11) che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... *omissis* ...)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 03/05/2021

(... *omissis* ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

L'utilizzo a fini idropotabili della risorsa idrica è sempre prevalente e prioritario rispetto all'uso energetico e non potrà in alcun modo essere a quest'ultimo subordinato: ciò anche salvaguardando eventuali ulteriori esigenze idropotabili future, al momento non previste o prevedibili. In caso di qualsivoglia possibile fermo impianto i sistemi automatici e manuali di gestione e controllo della derivazione idroelettrica dovranno, sempre ed in ogni situazione, consentire la regolare continuazione del servizio di erogazione dell'acqua potabile.

Nella realizzazione delle opere proprie dell'installazione idroelettrica dovranno essere adottate le migliori tecnologie atte a garantire il rispetto delle caratteristiche di qualità dell'acqua destinata al consumo umano previste a norma di legge. Tutti i materiali utilizzati (ivi compresi le flange, guarnizioni, eventuali oli lubrificanti, ecc...) nella realizzazione, gestione e manutenzione della derivazione idroelettrica dovranno essere dunque compatibili con l'uso potabile delle acque impiegate e dovranno sempre essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative attuabili al fine di evitare ogni possibile inquinamento della risorsa idrica garantendo altresì la piena tutela oltre che l'integrità delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (SII). In ogni caso l'erogazione dell'acqua potabile non dovrà subire peggioramenti in termini di prestazioni rispetto alla situazione antecedente alla realizzazione dell'impianto idroelettrico.

Prima dell'avvio dei lavori, con congruo anticipo, il concessionario dovrà nominare un responsabile incaricato della attuazione di tutte le prescrizioni e misure cautelative previste dal progetto ovvero stabilite nei pareri tecnici acquisiti in sede istruttoria, il quale dovrà mettersi in contatto con i referenti SMAT S.p.A. al fine di condividere eventuali ulteriori accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro. Ad ogni modo il progetto esecutivo delle opere dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione da parte di SMAT S.p.A. e di ATO 3 Torinese e dovrà essere corredato da elaborati tecnici dai quali si evincano tutte le caratteristiche costruttive di dettaglio delle opere allo scopo di verificarne la compatibilità all'impiego per contatto con acque destinate al consumo umano.

La pressione massima di esercizio a cui potrà essere sottoposta la condotta esistente sarà di 10 bar e, per una maggiore sicurezza del sistema acquedottistico comunale, presso la vasca “Costa”, è richiesta l’installazione di una apposita valvola di sfioro e di uno specifico riduttore di pressione idoneo a preservare la valvola a galleggiante attualmente già in servizio. Presso l’edificio di centrale dovrà essere previsto il posizionamento di un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall’esterno.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere gestite da un’altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso ai sensi dell’art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e s.m.i., sottoscritta il 23/3/2021 da Comune di Venaus, ATO3 Torinese e SMAT S.p.A. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di couso può costituire motivo di decadenza della concessione.

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nella condotta propria del sistema acquedottistico comunale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi assentiti alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rilascio della concessione preferenziale, rinnovo del titolo, revisione per effetto dell’eventuale applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca del titolo della stessa derivazione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Ai sensi della L.R. n. 22/1999, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell’opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell’opera (TO-A-10720). Il titolare dell’opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l’obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all’opera di captazione.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Trattandosi di una subderivazione da una condotta acquedottistica in linea sulla condotta stessa non è richiesto il rilascio del DMV al punto di utilizzo.

Art. 11 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Per le caratteristiche della derivazione non sono previste misure specifiche per la tutela della fauna ittica.

(... *omissis* ...)”